



COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

N° 16 del 01/04/2014

Sessione ordinaria _____ Convocazione Prima _____ Seduta pubblica _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI: DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **UNO** del mese di **APRILE** alle ore **20:45**, nella **RESIDENZA MUNICIPALE**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	SARTORI RINALDO	SI	
2	BRIGHENTI IVANO	SI	
3	VERONESI ALDO	SI	
4	FORMAGGIONI PAOLO	SI	
5	CONSOLINI SIMONE	SI	
6	DEVOTI GIANCARLO	SI	
7	ALPINO GIANANGELO	SI	
8	BERTONCELLI TOMMASO	SI	
9	FURIONI RENZO	SI	
10	SIMONELLI GIACOMO	SI	
11	BENEDETTI DAVIDE	SI	
12	SARTORI GIANNANTONIO	SI	
13	VERONESI DINA PAOLA	SI	

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il **Il Segretario Comunale Dott. Marcello Bartolini**

Il sig. **Avv. Rinaldo Sartori**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la Presidenza, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

DELIBERAZIONE N° 16 DEL 01/04/2014

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del **Sindaco**, che procede alla presentazione del punto 04 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta avente ad oggetto: "TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014"

UDITA la relazione illustrativa dell'**Assessore Consolini**;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, di seguito succintamente riportati:

Consigliere Simonelli, che rileva che la politica di bilancio è quella di pesare sulle categorie B e D, che ritiene dovrebbero essere preservate in un periodo di crisi congiunturale.

Assessore Consolini, che replica che l'aumento è per tutte le categorie ma che è stato scelto di caricare sulle categorie diverse dalla prima casa;

VISTA l'unità proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto, le motivazioni e le ragioni giuridiche addotte, quale motivazione della proposta di deliberazione, sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri del Responsabile del Settore Contabile , per quanto riguarda la regolarità contabile e del SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, ENTRATE PROPRIE E SERVIZI AL CITTADINO per quanto riguarda la regolarità tecnica del presente provvedimento;

CON voti favorevoli 07, contrari //, astenuti 06 (Consiglieri Benedetti, Simonelli, Veronesi Dina Paola, Sartori Giannantonio, Furioni, Brighenti), espressi nella forma di legge di n.7 consiglieri votanti su n. 13 consiglieri presenti;

DELIBERA

1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che fa parte del presente atto e ne forma parte sostanziale, per le motivazioni ivi riportate.-

2 – di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.-



COMUNE DI BREZZONE SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

Settore SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, ENTRATE PROPRIE E SERVIZI AL CITTADINO

Bozza di Giunta n. 14 del 14/03/2014

Oggetto: TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (rif. TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTA la propria deliberazione n. 14 del 01.04.2014, con cui è stato approvato il regolamento della IUC (imposta unica comunale);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dal D.L. n. 16/2014:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli ;

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
omissis
- b) per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera

b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06 marzo 2014 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale ...);

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, forniti dal comune alla collettività, per i quali non è attivo alcun tributo o particolare tariffa ;

RITENUTO, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, di non stabilire l'applicazione delle detrazioni TASI, previste dal comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014 pubblicato in G.U. n° 43 del 21.02.2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014, è ulteriormente differito al 30.04.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi", sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri del responsabile di servizio interessato;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n.147:

> ALIQUOTA 0,3 (zero virgola tre) per mille:

da applicare alle Abitazioni Principali e relative Pertinenze (massimo 1 per categoria C2-C6-C7), come già

definiti ai fini IMU;

> ALIQUOTA 0,55 (zero virgola cinquantacinque) per mille:
per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto, ricadenti nelle categorie catastali da A1 ad A11, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 e per le Aree Edificabili, nonché per i Fabbricati rurali ad uso strumentale;

> ALIQUOTA 0,8 (zero virgola otto) per mille:
per i fabbricati ricadenti nel gruppo catastale "B" e "D";

3) di non stabilire l'applicazione delle detrazioni TASI, previste dal comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013);

4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO :	COSTI :
Polizia municipale	€ 204.793,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 190.249,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 177.146,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali ed ambientali	€ 26.000,00
TOTALE COSTI	€ 598.188,00
TOTALE GETTITO STIMATO TASI	€ 183.850,00
GRADO DI COPERTURA DEI COSTI	30,74%

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda all'apposito Regolamento comunale TASI, ricompreso nel regolamento della IUC;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, in quanto conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Brenzone sul Garda, li 27/03/2014

Il Responsabile del Settore
F.to dr.ssa Maria Assunta Marra

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Brenzone sul Garda, li 27/03/2014

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to dr.ssa Maria Assunta Marra

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Avv. Rinaldo Sartori

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Marcello Bartolini

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale www.comune.brenzone.vr.it alla pagina Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dalla data odierna e che la stessa sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Brenzone sul Garda, 24/04/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Marcello Bartolini

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/05/2014. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 01/04/2014.

A seguito di separata votazione effettuata in forma legale;

Brenzone sul Garda, 20/05/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Marcello Bartolini

Copia all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Brenzone sul Garda,
24/04/2014

Il Segretario Comunale
Dott. Marcello Bartolini